

ULTIMA MODIFICA

COMUNE DI MOSSANO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1
Istituzione della Tassa rifiuti solidi urbani.

1. E' istituita nel Comune di Mossano la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Art. 2
Ambiti di applicazione della tassa

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall' articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dall' art. 21 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n.22.

2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell' ambito di tutto il territorio.

3. Il perimetro del servizio, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana, ~~approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del~~ ~~esecutiva a norma di legge.~~

4. L' interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 3
Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali ed aree ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale e per le quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti sopra citato, indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi motivo, non ne usufruisca.

2. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un' attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l' obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4
Soggetti attivi e passivi

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.

2. In particolare la tassa è dovuta al Comune di Mossano da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.

3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.

4. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare e conviventi che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.

5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa si applica con le modalità previste dall'articolo 62, comma primo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

6. Il Comune, pur essendo ente impositore, rimane comunque soggetto passivo del tributo per i locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento. Il relativo costo deve essere iscritto in bilancio come spesa la cui copertura viene garantita con risorse diverse dai proventi della tassa.

7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali.

Art. 5
Locali ed aree tassabili

1. Sono tassabili tutte le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali e accessorie adibite a civile abitazione e delle aree verdi a qualsiasi uso adibite.

2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 6
Esclusioni dalla tassa
Locali ed aree non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;

- le cantine e le soffitte delle abitazioni;
- vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
- locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
- locali interclusi o impraticabili;
- locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
- cavedi, cortili interni non accessibili;
- locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- i locali e le aree scoperte indicate nell' art. 62, comma quinto, del Decreto Legislativo 507/1993;
- le aree scoperte accessorie o pertinenziali di civili abitazioni;
- tutte le aree scoperte adibite a verde.

2. Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- a. le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate.
- b. i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- c. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

- c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) e), devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 7

Parti comuni di edifici

1. Le parti comuni del condominio di cui all' art. 1117 del codice civile, a disposizione del condominio che possono produrre rifiuti non sono soggette a tassazione.
2. Rimane confermato l' eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condòmini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.
3. L' amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune l' elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

Art. 8

Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 **Misurazione delle superfici**

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 10 **Determinazione numero occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche si considera il numero dei componenti il nucleo familiare e loro conviventi risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
2. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
3. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il Comune fa riferimento alla risultanze anagrafiche per le persone residenti, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo al contribuente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare.

Art. 11 **Gettito della tassa**

1. Il gettito complessivo presunto dalla tassa, determinato secondo i criteri definiti dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/1993, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Il grado di copertura dei costi del servizio non potrà essere inferiore a 0,5 né superiore a 1,0.

Art. 12 **Determinazione delle tariffe**

1. La tassa, determinata in ragione d'anno, è composta da una parte fissa: in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti; e da una parte variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione del servizio medesimo.
2. La tassa, composta ai sensi del comma 1, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. Il Comune ripartisce tra le due fasce di utenza l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica che pratica il compostaggio domestico.

Art. 13
Determinazione della tassa per l'utenza domestica

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta, così come di seguito indicato:

Categorie utenze domestiche	Numero componenti il nucleo familiare
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6 o più
7	2 ^e case

2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

3. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto indicato dalla tabella 1b allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per la determinazione della parte variabile viene rapportata la quantità di rifiuti prodotti, specificata per Kg prodotta da ciascuna utenza, mediante l'applicazione di un sistema presuntivo. La quota relativa alla singola utenza viene infatti determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nella tabella 2 allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14
Determinazione della tassa per l'utenza non domestica

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, così come di seguito indicato:

CATEGORIE	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi, cinema e teatri, biblioteche
2	Campeggi, distributori carburanti, parcheggi coperti
3	Stabilimenti balneari

4	Esposizioni, autosaloni, mostre
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo e case di soggiorno
8	Uffici, agenzie, studi professionali, tecnici, legali, sanitari, attività terziarie e direzionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club,

2. La parte fissa della tassa per le utenze non domestiche è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 3b, allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per l'attribuzione della parte variabile della tassa il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 4b, allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15
Criteri per la revisione delle tariffe

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individua il seguente criterio: revisione annuale della tariffa media in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili.

Art. 16
Agevolazioni

1. Il Comune può determinare, in sede di determinazione delle tariffe, agevolazioni mediante l'abbattimento della parte variabile della tassa alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico della frazione organica.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi o abbia provveduto allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel ciclo produttivo in proprio senza l'ausilio del servizio comunale. La percentuale di riduzione verrà calcolata nel seguente modo:

- fino ad 1/3 del totale rifiuti urbani prodotti	20% di riduzione
- oltre 1/3 fino a 2/3 del totale rifiuti urbani prodotti	40% di riduzione
- oltre 2/3 del totale rifiuti urbani prodotti	70% di riduzione

3. Il Comune può determinare, in sede di determinazione delle tariffe, ulteriori coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, in sede di determinazione della tassa annuale.

4. La tassa unitaria è ridotta del 25 per cento nel caso di:

a. abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:

- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

5. La tariffa unitaria è ridotta del 25 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 4, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio comunale.

6. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di

variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 4 e 5, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

7. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Art. 17

Modalità per conseguire le agevolazioni

1. Le richieste di utilizzo del compostaggio domestico devono essere presentate all'Ufficio preposto del Comune utilizzando gli appositi moduli.

2. Le agevolazioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

3. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni, anche con controlli a campione per verificare l'effettivo e corretto compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

Art. 18

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno, anche se effettuate in modo non continuativo ma ricorrente.

2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudini quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorata del 50 per cento.

3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale e tramite l'apposito conto corrente postale.

6. In caso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell' applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, mercato settimanale, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.

8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

- a. occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
- b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
- c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- d. occupazioni per effettuazioni di traslochi;
- e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- g. occupazioni effettuate da associazioni locali non aventi scopo di lucro per iniziative di carattere sociale - culturale - ricreative e sportive, nonché dagli istituti scolastici e dalle associazioni in genere, per iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune.

Art. 19

Denunce

1. I soggetti indicati all' articolo 63 del Decreto Legislativo n. 507/1993 devono presentare al comune entro il 20 gennaio successivo all' inizio dell' occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall' articolo 70 del citato decreto legislativo.

2. L' ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l' utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali, aree, alla loro superficie e destinazione, numero componenti nucleo familiare non residenti, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull' applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.

4. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.

Art. 20

Inizio, variazioni e cessazioni dell' occupazione e detenzione

1. L' obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l' utenza.

2. L' obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell' anno di cessazione si applicano le disposizioni dell' articolo 64, comma quarto, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

5. In caso di mancata presentazione delle denunce di variazione le relative variazioni verranno iscritte d' ufficio con le conseguenti sanzioni amministrative.

Art. 21
Accertamento e sanzioni

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell' articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni.

2. L' accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità; per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall' art. 76 del D. Lgs. 507/1993, così come modificato dall' art. 12 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 473 e dall' art. 4 del Decreto Legislativo 5.6.1998, n. 203.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi dell' articolo 74 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

4. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell' ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

Art. 22
Riscossione

1. La riscossione potrà avvenire o mediante iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell' art. 72 del Decreto Legislativo n. 507/1993, o direttamente dal Comune, o da azienda speciale o società pubblica a ciò delegata. La scelta del sistema di riscossione, nonché le modalità operative, sono demandate alla Giunta comunale entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell' anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.

3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 10,00

Art. 23
Rimborsi e sgravi

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dall' articolo 75 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

2. I rimborsi spettanti ai contribuenti sono operati mediante riduzione dell' importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione. Non si fa luogo a rimborsi o sgravi quando l'importo risulta inferiore a € 10,00

Art. 24
Controlli

1. L' attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d' ufficio tramite rilevazione della misura, destinazione delle superfici imponibili e del numero di componenti del nucleo familiare viene svolta dall' ufficio comunale con i poteri conferitigli dall' art. 73 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti individuati dall' articolo 73, comma secondo del Decreto Legislativo n. 507/1993 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di agevolazione o esenzione.

Art. 25
Norme abrogate

1. Il presente Regolamento entra in vigore a termine di legge. Dalla data suddetta è abrogato il regolamento previgente.

